

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 24/05/2022

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato, in data 24/02/2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:



domanda di accertamento del diritto alla restituzione delle commissioni per la quota parte non maturata e di voler disporre a carico della [REDACTED] la corresponsione in favore del ricorrente della complessiva somma di € 184,64 nonché la somma di € 250,00 di spese legali ed € 20,00 quale rimborso per le spese sostenute per il presente ricorso, oltre interessi legali a far data dalla estinzione anticipata.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- di aver provveduto al rimborso della somma di 191,42 €, si allega tabella di calcolo riportata nelle controdeduzioni:

rate pagate	20	rate residue	40	Importi	Metodo di calcolo	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
1) Commissioni				256,68	171,12	-	171,12
2) Spese di presentazione del ricorso				20,00	-	-	20,00
3) Interessi legali					-	-	0,30
Totale							191,42

- di aver correttamente applicato la richiesta di rimborso di Euro 13,52, afferenti alla voce “dietimi giornalieri”, poiché riferiti dalla data di chiusura del finanziamento alla data di incasso da parte dell’intermediario dell’importo da versare” in conteggio estintivo.

In conclusione chiede quindi:

Alla luce di quanto sopra argomentato, da considerare anche quale ricognizione del debito da parte dello scrivente Intermediario, tenuto conto di quanto previsto alla Sezione VI, paragrafo 2 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (*“Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere”*), codesto Intermediario chiede, rispettosamente, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.



Parte ricorrente ha estinto il finanziamento il 30/11/2017, in corrispondenza della rata n. 20 su 60 rate totali, sulla base di conforme conteggio estintivo; per quanto in atti non sia versata la quietanza liberatoria, l'anticipata estinzione del finanziamento pare circostanza incontestata tra le parti.

Orbene, va tenuto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 21676/21 del 15.10.2021, ha da ultimo stabilito il seguente principio di diritto:

“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Rispetto alle richieste di rimborso degli oneri presentate dal ricorrente, l'intermediario allega un bonifico attestante il rimborso della Commissione intermediario, calcata in base al criterio *pro rata temporis*, della somma di 171,12 €.

Dando seguito alla domanda dell'intermediario, è stata inoltrata al ricorrente la richiesta di cessazione della materia del contendere, il quale non ha risposto nei termini previsti.

Nel merito della questione, tenendo in considerazione la ricognizione del rimborso già effettuato, rimane inevasa la richiesta del ricorrente di restanti 13,52 € a titolo di dietimi giornalieri.

I "dietimi giornalieri" sono gli interessi del periodo intercorrente tra il pagamento dell'ultima rata ed il giorno in cui avviene l'estinzione, calcolati al tasso del finanziamento.

Questi si ricavano moltiplicando il debito residuo per il numero di giorni e per il tasso giornaliero (il tasso giornaliero è pari al tasso annuo diviso 365).

Il conteggio estintivo presente in atti riporta l'eventuale attribuzione dei dietimi giornalieri in caso di ritardo superiore a dieci giorni nel pagamento estintivo.

Orbene, questo Collegio condivide la posizione assunta dal Collegio di Napoli, decisione n.13236/20: *“ Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, l'importo della commissione finanziatore (euro 1.500,00) deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante – in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settanta). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantesima rata, la quota non maturata della commissione finanziatore è pari a euro 875,00.*

In ordine alla restituzione del residuo importo di euro 49,10, l'intermediario ha dichiarato di avere trattenuto tale importo a titolo di c.d. dietimi di estinzione anticipata, ma non ha



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9604 del 22 giugno 2022

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI